



Carrara, 23 maggio 2025

DL/

Spett.le

RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA – LORO AFFRANCAMENTO

. – 1 -

Il D. Lgs 13 dicembre 2024, n. 192 (di seguito “Decreto 192”), ha previsto tra le altre misure l’*“Affrancamento straordinario delle riserve”* (art. 14, entrato in vigore il 31 dicembre 2024). Un successivo decreto del Ministro dell’ Economia avrebbe poi dovuto – entro i successivi 60 gg. – dettare le relative disposizioni di attuazione. Ma di tale decreto attuativo non vi è ancora traccia.

Approssimandosi il termine delle scelte, riassumiamo qui di seguito ciò che si può desumere direttamente dal Decreto 192, anche sulla scorta di alcune pubblicazioni qualificate.

. – 2 -

Partendo dalla definizione data dall’ Agenzia delle Entrate nella Circol. 310/1995 (*“i fondi e le riserve in sospensione d’ imposta, quali poste ideali di patrimonio netto, sono quelli per i quali l’ imposizione è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione”*) Il Sole 24 Ore del 12 maggio scorso (per la firma di A. Cioccarelli e G. Gavelli) provvede a circoscrivere il campo applicativo. E per brevità gli autori elencano le riserve che sicuramente NON possono beneficiare dell’ affrancamento, che sono:

- a) riserve di rivalutazione con effetto esclusivamente contabile (nessun versamento di imposte sostitutive);
- b) riserve di rivalutazione createsi quando l’ impresa era in contabilità semplificata;
- c) riserve di rivalutazione/riallineamento ⁽¹⁾ già affrancate con il versamento dell’ imposta sostitutiva;
- d) riserve derivanti da un “blocco” civilistico come ad esempio per gli ammortamenti sospesi (art. 60 DL 104/2020) o per gli utili provvisori su cambi (art. 2416 c.c., n. 8-bis).

Tutte le altre riserve, se rispondenti alla definizione della Circol. 310/1995, dovrebbero invece rientrarvi. Vi rientrano, secondo gli articolisti, anche quelle in sospensione già portate ad incremento del Capitale Sociale. Anch’ esse sono affrancabili, ove si preveda una non lontana riduzione di capitale con rimborso ai soci (e corrispondente tassazione).

¹ Il “riallineamento” è una forma di affrancamento operata sulle riserve, per dirne una, da *conferimento* in regime di neutralità. O perché già prevista dalle norme a regime, o perché determinata da norme sopravvenute, come appunto il D. Lgs 192/2024.

. – 3 -

Per espressa previsione del D. Lgs 192/2024 (cfr. par. 1), e limitandoci per brevità alle società con “esercizio solare”, l’affrancamento può riguardare esclusivamente le riserve esistenti nel bilancio al 31.12.2023, nella misura in cui residuano al 31.12.2024 ⁽²⁾.

Il riferimento al bilancio 2024 fa sì che eventuali utilizzi o distribuzioni di riserve già operati nel corrente 2025 siano automaticamente *sanati* dall’affrancamento, ancorché ad essi cronologicamente successivo.

. – 4 -

L’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’irap è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento). Spetta comunque al singolo contribuente di decidere *cosa e come* affrancare con il versamento dell’imposta: egli può quindi provvedere per tutte le riserve del suo bilancio con le caratteristiche di par. 2 e 3, o per alcune di esse soltanto; e per ciascuna scegliere poi se affrancare tutto l’importo esistente o una sua parte liberamente determinata.

Ciò obbliga quindi le imprese ad una valutazione prospettica con molte sfaccettature: se si prevedono in prossimo futuro perdite da coprire; oppure aumenti di capitale non “reversibili” (cfr. ultimo periodo di par. 2); oppure ancora distribuzioni di utili senza il vincolo di cui all’art. 47 TUIR; o infine “liberazione” di riserve in una snc/sas prima della sua trasformazione in srl (cfr. par. 9) ⁽³⁾. Questo elenco è del tutto esemplificativo.

. – 5 -

La riserva che si intende affrancare per intero va comunque presa *“nel suo importo contabile, ovvero “al netto” dell’imposta sostitutiva versata”*. Così stabilisce la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E/2022, par. 4.7, facendo tesoro di quanto deciso in proposito dalla Corte di Cassazione.

Ne consegue che, se si vuole affrancare solo in parte una riserva, anche la frazione del suddetto “importo contabile” è ovviamente già al netto dell’imposta sostitutiva e non sono quindi richiesti calcoli proporzionali.

Se però la riserva fosse stata contabilizzata “al lordo”, sarebbe a nostro avviso lecito recuperare dati e documenti dell’imposta sostitutiva, indi contabilizzarla (in meno) nella riserva prima di affrancarla nella misura desiderata. Ma non è detto che ciò sia sempre possibile. Alcune delle imprese assistite da questo Studio, per dire, hanno in bilancio riserve in sospensione accantonate da più di venti anni e sarebbe prevedibilmente difficile documentare ora gli antichi pagamenti dell’imposta sostitutiva.

. – 6 -

L’imposta per l’affrancamento del Decreto 192 deve essere versata - ed è una vera novità – *“obbligatoriamente”* in quattro rate annuali d’uguale importo ⁽⁴⁾ *“di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo di imposta (il 2024, n.d.r.) e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi”*. Duole osservare che anche in questo caso si è scelto inutilmente di complicare la vita del povero contribuente.

Stupisce intanto che non sia stata prevista la possibilità, casomai vi fossero le condizioni finanziarie, di versare il dovuto in unica soluzione, magari con uno sconto incentivante. Ciò avrebbe favorito le imprese più liquide, ma anche le entrate erariali. Poi – come osservano i succitati Cioccarelli e Gavelli (cfr. par. 2) - bisogna considerare le imprese avviate a chiudere i battenti. Non sembra infatti accettabile che esse – invece di pagare subito quanto ancora

² Le società con esercizio “a cavallo” (ad esempio 1° luglio 2023-30 giugno 2024) potranno rinviare l’affrancamento al bilancio chiuso al 30 giugno 2025.

³ Le riserve ante trasformazione possono restare un *diritto* personale dei soci.

⁴ Non sono quindi previsti interessi.

dovuto per imposta sostitutiva – debbano restare in vita per tutti gli anni del rateizzo “obbligatorio” (5).

. - 7 -

L’ affrancamento – secondo l’ art. 14 del richiamato D. Lgs 192/2024 – va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024, pena la perdita del beneficio. A parere di Cioccarelli e Gavelli (Il Sole del 12 maggio) ciò non obbliga comunque a contabilizzarlo nel bilancio 2024. Propongono anzi, al termine di un particolare ragionamento, di contabilizzarlo nel 2025.

A noi sembra invece più corretto sviluppare l’ affrancamento già nel bilancio 2024 perché:

- a) l’ art. 14 del Decreto 192 è entrato in vigore nel 2024 (cfr. par. 1);
- b) *“l’ imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’ imposta in corso al 31 dicembre 2024”* (ancora l’ art. 14);
- c) il versamento va effettuato *“obbligatoriamente”* con il versamento a saldo delle imposte relative al 2024 (par. 6);
- d) l’ affrancamento incluso nel bilancio 2024 viene più sollecitamente sottoposto al vaglio assembleare, e meglio esposto se si accompagna alla presentazione del rendiconto annuale. E con l’ approvazione il trasferimento alla dichiarazione è più lineare.

Il rinvio delle operazioni di affrancamento al 2025 promuoverebbe quindi uno *scollamento* tra dichiarazione dei redditi (consuntivo fiscale 2024) con provvedimenti di affrancamento (eseguiti invece nel 2025). Ma in effetti non si riscontrano violazioni di norme. La Nota Integrativa e/o la Relazione di gestione, nelle società di capitali, dovrebbero comunque farne cenno già nel bilancio 2024.

Resta comunque – essendo determinante – l’ obbligo dichiarativo indicato in apertura di questo paragrafo (parte sottolineata).

. - 8 -

Si diceva al par. 6 che si è complicata la vita del contribuente. Si poteva infatti dire più semplicemente che le rate devono essere versate, ad esempio, entro il 30 giugno di ogni anno ed il riferimento sarebbe stato chiarissimo. Decisamente non controvertibile. La formula *“entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi”* va invece interpretata: il termine cui attenersi è quello “principale” del 30 giugno o può considerarsi valida anche la scadenza “secondaria” (31 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%) ?

I soliti Cioccarelli e Gavelli, su Il Sole del 12 maggio scorso, scrivono: *“...in presenza dell’ indicazione in dichiarazione (6), ma in assenza di pagamento dell’ imposta sostitutiva, quest’ ultima dovrebbe essere riscossa mediante iscrizione a ruolo (7), ma non inficiare gli effetti dell’ affrancamento. Viceversa, il solo pagamento della prima rata...non sembra perfezionare l’ affrancamento...”*. Si può concordare senz’ altro, ma l’ ultima parola – non potendola ricavare dal Decreto 192 - spetta naturalmente al Ministero. Probabilmente sarà il decreto attuativo a risolvere i dubbi.

Sommessamente faremmo comunque il versamento entro il 30 giugno.

. - 9 -

Per effetto dell’ affrancamento correttamente e tempestivamente effettuato (ecco perché nell’ ultimo capoverso di par. 8 si suggerisce di attenersi prudentemente al primo termine) le

⁵ Gli stessi autori richiamano però la Circol. 6/E/2006 che “consente” alle imprese in via di estinzione il pagamento anticipato dell’ imposta sostitutiva residuale. Par quasi di capire, quindi, che per pagare anticipatamente occorra una giustificata ragione da sottoporre al creditore! Poiché però - secondo l’ art. 1181 c.c. - *“il creditore può rifiutare un pagamento parziale...”*, consegue che non dovrebbe poter invece rifiutare un pagamento integrale, per di più anticipato rispetto alla sua scadenza.

⁶ In assenza di interdizioni nell’ art. 14, la dichiarazione dei redditi in cui dare notizia dell’ affrancamento non è necessariamente quella presentata nei termini ordinari. Dovrebbe così essere valida anche quella inviata nei 90 gg successivi (tardiva o integrativa).

⁷ Non abbiamo l’ ottimismo di credere che ciò avvenga senza sanzioni e/o interessi.

società di capitali – in caso di successiva distribuzione delle riserve – nulla più devono in proprio a titolo di ires ed irap. I soci percipienti però saranno assoggettati alla ritenuta, a titolo d' imposta, del 26%:

Le **società di persone** nulla a loro volta devono per le imposte dirette. E nulla devono, al medesimo titolo, i soci percipienti in una eventuale distribuzione. Con l' affrancamento le riserve possono infatti essere distribuite ai soci di snc/sas senza ulteriori oneri (Il Sole 24 Ore del 16 maggio scorso, articolo a firma Alessandro Germani) ⁽⁸⁾.

. – 10 -

Quanto alla contabilizzazione dell' imposta sostitutiva derivante dall' affrancamento, due sono le possibilità offerte in dottrina (cfr. Il Sole, 16 maggio e 12 maggio, autori citati):

A. imputandola in diminuzione della specifica riserva affrancata ⁽⁹⁾;

B. imputandola tra i costi del Conto Economico.

Secondo gli autori citati entrambe avrebbero pari dignità. A noi sembra che si debba andare invece per la soluzione A: riduzione della riserva, minor disponibilità – per conseguenza – di fondi destinati a dividendi, nessuna incidenza nel Conto Economico (che deve “raccontare” correttamente la redditività aziendale). Per di più – non essendo “deducibile” un tale onere – la contabilizzazione dell' imposta sostitutiva con la modalità B comporterebbe un peggioramento dei risultati offerti alle valutazioni del mercato (società di capitali obbligate alla pubblicità del bilancio) o comunque agli interlocutori qualificati come banche/istituzioni finanziarie (società di persone); e cionondimeno tassazione del tutto inalterata.

. – 11 -

In caso di affrancamento parziale riteniamo utile scomporre la riserva in due separati conti: uno per la parte affrancata ed uno per la parte non affrancata. Così, in caso di successivi utilizzi, si sa già dalla contabilità, senza necessità di effettuare ricerche, qual è la situazione fiscale delle singole partite.

Intuitivamente l' imposta sostitutiva va imputata, con segno negativo, alla sola parte affrancata.

. – 12 -

Giova in ultimo rilevare che – per la distribuzione ai soci - le riserve di rivalutazione dei beni di società di capitali sono asservite dalla L. 342/2000 alle modalità e tempi dell' art. 2445 c.c., commi secondo e terzo.

. * * * *

Confidiamo di aver saputo rappresentare compiutamente l' opportunità offerta alle imprese dal Decreto 192. Al tempo stesso invitiamo chiunque vi abbia interesse a sottoporci la propria situazione, così da vagliarla insieme ed assumere le scelte conseguenti.

Intanto inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STU-CIR/CIR25-CIR/POR

⁸ Il principio è stato riconosciuto dall' Agenzia delle Entrate con la Circol. 33/2005.

⁹ Se si affrancano riserve diverse, ad ognuna va imputata in diminuzione la corrispondente imposta sostitutiva.